Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/2126

24.9.2026

DECISIONE (UE) 2026/2126 DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 2026

relativa alla firma dell'accordo tra la Repubblica algerina democratica e popolare e l'Unione europea sulla cooperazione giudiziaria in materia penale tra le autorità competenti della Repubblica algerina democratica e popolare e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 85, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 1º marzo 2021 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica algerina democratica e popolare per un accordo tra la Repubblica algerina democratica e popolare e l'Unione europea sulla cooperazione giudiziaria in materia penale tra le autorità competenti della Repubblica algerina democratica e popolare e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust).

(2) La Commissione ha negoziato l'accordo tra la Repubblica algerina democratica e popolare e l'Unione europea sulla cooperazione giudiziaria in materia penale tra le autorità competenti della Repubblica algerina democratica e popolare e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) («accordo»).

(3) A norma dell'articolo 47, paragrafo 1, e dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), Eurojust può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con le autorità di paesi terzi sulla base di una strategia di cooperazione.

(4) A norma dell'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1727, Eurojust può trasferire dati personali a un'autorità di un paese a condizione che, tra l'altro, sia stato concluso un accordo internazionale tra l'Unione e tale paese terzo ai sensi dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

(5) L'accordo consente il trasferimento di dati personali tra Eurojust e le autorità competenti della Repubblica algerina democratica e popolare, al fine di combattere le forme gravi di criminalità e il terrorismo e proteggere la sicurezza dell'Unione e dei suoi cittadini.

(6) L'accordo garantisce il pieno rispetto dei diritti fondamentali dell'Unione, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, sanciti rispettivamente agli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(7) L'Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) 2018/1727 e partecipa pertanto all'adozione della presente decisione.

([1]) Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1727/oj).

(8) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(9) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio [2] e ha formulato il parere 15/2026 il 10 agosto 2026.

(10) È pertanto opportuno firmare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma dell'accordo tra la Repubblica algerina democratica e popolare e l'Unione europea sulla cooperazione giudiziaria in materia penale tra le autorità competenti della Repubblica algerina democratica e popolare e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) («accordo»), con riserva della sua conclusione [3].

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, 22 settembre 2026

Per il Consiglio

Il presidente

T. BYRNE

[2] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

[3] Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.